



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME**

in persona del Giudice, dott.ssa Lucia Vidoz, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, pendente

**tra**

\*\*\*\*\***S.R.L. (P.IVA \*\*\*\*\*)**, in persona del legale rappresentante p.t. e custode giudiziario, rappresentata e difesa dall'Avv. \*\*\*\*\* , giusta procura a margine dell'atto di citazione;

**-attrice-**

**contro**

**AUTOLIFE S.P.A. (P.IVA. 03050060791)**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Sdanganelli, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**-convenuta-**

**OGGETTO:** cessione dei crediti

**CONCLUSIONI:** come da note scritte autorizzate per l'udienza del 23.12.2023, in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit..

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la \*\*\*\*\*s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha agito nei confronti della Autolife S.p.A., per conseguire la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto di acquisto di un autoveicolo "Land Cruiser 3p.sd" sottoscritto in data 3.04.2009 con la \*\*\*\*\*s.r.l., alla quale era subentrata la Autolife S.p.A. a seguito dell'affitto di azienda, per la mancata

consegna del bene e quindi, la corresponsione della somma di € 76.000, pari al doppio della caparra versata di euro 38.000,00 oltre interessi moratori commerciali, come per legge.

La Autolife S.p.A., invece, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda (non potendosi configurare un cumulo della tutela confirmatoria e risolutoria) o di rigetto della stessa.

In sede di prima udienza, alla luce dell'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale spiegata da parte attrice, la \*\*\*\*\*s.r.l. ha dichiarato di limitare la domanda a quella di recesso, intendendo avvalersi della funzione tipica della caparra (v. verbale udienza del 17.04.2012, in atti).

Attraverso tale dichiarazione, dunque, il thema decidendum del presente giudizio risulta circoscritto alla domanda di recesso e non quella più ampia di risoluzione contrattuale, senza che possa configurarsi un inammissibile modifica della domanda, bensì una limitazione di quella più ampia originariamente proposta.

Anche in giurisprudenza è stato chiarito che *“Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di queste pretese, chiedere nel corso del giudizio il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando l'esercizio di una perdurante facoltà e un'istanza ridotta rispetto all'azione di risoluzione”* (v. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/11/2011, n. 24841 (rv. 619747) e, più di recente, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 23/04/2020, n. 8048 (rv. 657606-01)).

Orbene, è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti (v. doc. 2 parte attrice) che in data 3.04.2009, la società \*\*\*\*\*acquistò il veicolo Land Cruiser dalla concessionaria Toyota, \*\*\*\*\* srl unipersonale, versando a titolo di caparra un assegno di € 38.000,00 e che il veicolo in questione non è mai stato consegnato. Configurandosi, pertanto, l'inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, ne dovrebbe conseguire la condanna alla restituzione del doppio della somma versata, a mente dell'art. 1385, co. 2 c.c..

In ordine all'asserito inadempimento, la Autolife S.p.A. ha contestato, da un lato, il verificarsi dell'effetto successorio previsto dall'art. 2558 c.c. in caso di affitto di azienda



e ha eccepito, dall'altro, la simulazione del contratto di compravendita del bene, che avrebbe dissimulato un contratto finalizzato ad acquisire il consenso a costituire una società tra l'amministratore della \*\*\*\*\*s.r.l. di \* \*, dalle sorti malcerte e tale \* \* Salvatore, il quale avrebbe ottenuto una nuova concessione da parte della Toyota.

Orbene, quanto all'eccezione relativa alla terzietà del contratto di vendita della Autolife S.p.A., in quanto mera affittuaria dell'azienda, se ne rileva l'infondatezza.

Ai sensi dell'art. 2558 c.c., infatti, in caso di affitto o cessione di azienda, la successione universale dell'acquirente o dell'affittuario dell'azienda avviene *ex lege* nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, il che non pare configurabile nel caso in esame, in cui il contratto *de quo* ha per oggetto diretto beni aziendali.

Peraltro, è stato chiarito in giurisprudenza che *“In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 c.c., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il «carattere personale» del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del «patto contrario»* (v. Cass. civ. n. 3312/2001) e, nel caso di specie, prova del contrario non è stata offerta da parte convenuta, su cui ricadeva il relativo onere.

Da quanto considerato, discende che dell'inadempimento del venditore relativo alla consegna dell'autovettura e delle conseguenze da esso discendenti non può che risponderne la Autolife S.p.A., in quanto successore della \*\*\*\*\*s.r.l..

Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di recesso e la conseguente pretesa restitutoria attorea sono paralizzate in ragione dall'accoglimento della seconda eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'invalidità dell'accordo simulato.

Più precisamente, la convenuta ha dedotto, infatti, nel corso del giudizio, la nullità del contratto di vendita, per illiceità della causa.

In tesi attorea, infatti, attraverso sette identici contratti di compravendita di automobili, tutti stipulati da soggetti riconducibili al “Gruppo \* \*” (v. doc. depositati da parte convenuta il 12 e 19/02/2019) e caratterizzati da una previsione di anticipo a titolo di



caparra confirmatoria pari al 95/98% del prezzo della vendita, senza determinazione di un termine per la consegna, si mirava ad ottenere non tanto l'effetto traslativo delle vetture, bensì il finanziamento della società, destinato a remunerare il tacito vincolo a contrarre per la costituzione di una nuova società che avrebbe dovuto ottenere l'assenso da parte di Toyota di surrogare la S.G.S. Auto, dal destino incerto.

Ebbene, ritiene il Tribunale, innanzitutto, che l'indagine sulla nullità del contratto in esame debba essere compiuta d'ufficio, a mente dell'art. 1421 c.c., e possa essere rilevata anche solo sulla base della documentazione versata in atti, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento.

La vera *ratio* della rilevabilità officiosa della nullità non è quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico (che, altrimenti, l'art. 1421 sarebbe stato scritto diversamente, e sarebbe stata attribuita la relativa legittimazione ad agire anche al pubblico ministero, come avviene nell'ordinamento francese ex art. 423 NCPC), ma quella di impedire che esso costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici (v. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 08/04/2014) 12-12-2014, n. 26243).

Inoltre, quanto prospettato da parte convenuta, ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria documentale e orale espletata nel corso del giudizio.

Appare singolare, infatti, quanto direttamente apprezzabile *per tabulas*, oltre che dagli atti, con riguardo all'elevato ammontare della caparra pattuita nel contratto stipulato con la \*\*\*\*\*dalla società attrice, ma anche negli analoghi contratti stipulati, ad esempio, dalla ditta individuale di tale \* \* Armando (proprietario anche della società attrice), pari quasi all'intero prezzo del veicolo e non ad una sua limitata percentuale, come si evince dai doc. 5-11 di parte convenuta.

In particolare, nel caso del contratto *de quo*, a fronte di una caparra di € 38.00000, il prezzo netto previsto, chiavi in mano, ammontava ad € 39.500,00.

L'anomalia di tali condizioni contrattuali, peraltro, è emersa anche dalle deposizioni testimoniali rese del corso dell'istruttoria: tutti i testi escussi, infatti, hanno dichiarato, in qualità di dipendenti di \*\*\*\*\*, di non essere a conoscenza dei contratti di vendita delle auto in esame, essendo rimasti estranei agli accordi in questione, e hanno dichiarato che, nella prassi, non veniva mai versata una caparra superiore al 10% del valore del

veicolo, o addirittura veniva accordata in misura inferiore a tale percentuale (cfr. deposizione teste Danilo Stefani, verbale udienza del 17.07.2018, agli atti: “*non è d’uso, come detto, che si chieda un acconto oltre al 10%, e spesso si sta al di sotto per la vendita di vetture non immediatamente disponibili*”).

I testi hanno anche dichiarato di aver visto il figlio di Salvatore \* \*, in concessionaria, nel periodo in questione e un’altra volta di un delegato dello stesso \* \*, nonché di aver appreso dal sig. \*\*\*\* dell’interesse del Gruppo \* \* al marchio Toyota (v. deposizione teste Danilo Stefani, verbale udienza del 17.07.2018, agli atti, nonché di Giardino Maria: “*si parlava tra noi di un interesse da parte del sig. \* \*, non so dire se il padre o il figlio, per un subentro nella concessione Toyota*”).

Inoltre, ad avvalorare la prospettazione che la causa concreta di tali vendite fosse da rinvenirsi nell’acquisto del consenso a contrarre con il \* \*, legale rappresentante della \*\*\*\*\*s.r.l., interessato ad inserirsi nel mercato automobilistico anziché nell’acquisto di vetture per la società, è rappresentato dal doc. 2 di parte convenuta, contenente la missiva del legale di \* \* Salvatore, nella quale si legge: “*con la presente, nell’interesse del signor \* \* Salvatore, per informarVi dell’incresciosa situazione venutasi a creare con la \*\*\*\*\*\*, ed in particolare con il signor \* \*, il quale, dopo aver ottenuto un prestito di rilevante entità dal mio assistito promettendo la creazione di una nuova società della quale il signor \* \* sarebbe dovuto entrare a far parte, ad oggi, non solo ha costituito con voi un’altra società (nello specifico Auto Life) estromettendo di fatto il mio assistito ma ha anche inopinatamente ritardato la restituzione di tutte le somme avute in prestito, con la conseguenza che il signor \* \* è ancora in attesa di ricevere la restituzione di quanto prestato 10 mesi addietro”. Peraltro, nella stessa missiva, viene esplicitamente fatto riferimento alla debenza del *prezzo* della compravendita delle autovetture (al plurale) non ancora consegnate allo stesso \* \* Salvatore.*

Parte attrice, peraltro, ha limitato la sua difesa all’affermazione circa la carenza di prova di quanto dedotto, ma non ha indicato, invero, a quale finalità d’impresa fosse destinata la vettura oggetto della (simulata) compravendita.

In definitiva, dunque, nell’operazione negoziale posta in essere attraverso i contratti di vendita, tra cui quello di specie, è stata distorta la funzione tipica traslativa della vendita, atteso che le ingenti somme erogate erano volte ad assicurarsi un obbligo a contrarre,



contrario, *in primis*, al principio generale di autonomia contrattuale desumibile dall'art. 1321 c.c., ma anche lesivo della libera concorrenza e foriero di effetti distorsivi del mercato.

Il contratto oggetto della presente vertenza, dunque, è nullo per illiceità della sua causa. Un contratto nullo, dunque, come noto, resta irrimediabilmente improduttivo di effetti, indipendentemente dalla successione nella situazione giuridica e dal momento in cui interviene l'accertamento della nullità, che, come è noto, opera *ex tunc* (v. Tribunale Treviso Sez. III, Sent., 04/05/2020), con la conseguenza che parte attrice non può giovare degli effetti del contratto invalido.

La domanda giudiziale proposta va, dunque, conseguentemente rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna \*\*\*\*\*s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione, in favore di Autolife S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, delle spese di giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Lamezia Terme, 11 luglio 2023.

Il Giudice

*dott.ssa Lucia Vidoz*

